

Codice DB1424

D.D. 2 ottobre 2013, n. 2276

Legge regionale 10.02.2009, n. 4. Regolamento forestale D.P.G.R. 8/R del 20.09.2011 e ss.mm.ii.. Richiedente: Ditta Iulita Jovanka di Pallanzeno (VB). Interventi selvicolturali in Comune di Pallanzeno (VB) Localita' "Alpe Basciumo". Autorizzazione ai sensi dell'art. 6 del Regolamento Forestale 8/R/2011 e ss.mm.ii.

Vista la Legge regionale 10.02.2009, n 4, articolo14;

Visto il R.D. 30.12.1923, n° 3267;

Visto il Regolamento forestale D.P.G.R. 8/R del 20.09.2011 e ss.mm.ii;

Vista l'istanza pervenuta allo sportello forestale di Verbania in data 06.08.2013 (prot. 52885) dalla ditta Iulita Jovanka di Pallanzeno (VB) (per l'ottenimento dell'autorizzazione all'esecuzione di interventi selvicolturali ai sensi dell'art. 6 del Regolamento Forestale 8/R/2011 e ss.mm.ii., a cui risulta allegato il progetto di intervento;

Visto il verbale di istruttoria redatto dall'Ufficio di Verbania del Settore Foreste in data 23/09/2013, nel quale si esprime parere favorevole all'effettuazione degli interventi selvicolturali proposti;
Tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE

Visti gli articoli 4 e 17 del D. Lgs. n° 165/2001;

Visto l'art. 17 della Legge regionale 28.07.2008, n° 23;

determina

di autorizzare, ai sensi dell'articolo 14 della Legge regionale 10.02.2009, n. 4 ed ai sensi dell'art. 6 del Regolamento Forestale 8/R/2011 e ss.mm.ii., la ditta Iulita Jovanka di Pallanzeno (VB) all'esecuzione degli interventi selvicolturali come descritti nel progetto di intervento allegato all'istanza.

L'autorizzazione è subordinata al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- La contrassegnatura dovrà essere effettuata conformemente a quanto previsto dal punto 4.16 del glossario allegato al Regolamento forestale, in particolare dovranno essere segnate le ceppaie dei soggetti da riservare;
- Nel ceduo di faggio dovranno essere realizzate minimo n° 2 aree testimoni di superficie non inferiori ai 1000 mq ciascuna;
- Nel popolamento percorso dal fuoco i soggetti d'alto fusto con ceppaia morta (senza possibilità di ricaccio) dovranno essere tagliati a circa 1 mt. da terra - il materiale legnoso non dovrà essere accatastato dietro alle ceppaie vitali.

Al termine degli interventi dovrà essere redatto verbale di collaudo/regolare esecuzione da parte di un tecnico forestale abilitato.

Per l'apertura delle vie di esbosco temporanee dovrà essere verificata la necessità di acquisire le autorizzazioni in materia ambientale e per il vincolo idrogeologico.

Sono fatti salvi i diritti e gli interessi di terzi, le competenze di altri Organi, Amministrazioni od Enti nonché la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità.

Eventuali violazioni e/o omissioni dei disposti della presente Determinazione saranno perseguite a termine delle leggi vigenti.

La presente Determinazione Dirigenziale sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Il Dirigente
Franco Licini